



COMUNE DI ROVIGO

[www.comune.rovigo.it](http://www.comune.rovigo.it)

Settore Bilancio e gestione risorse finanziarie,  
Tributi, Organismi variamente  
partecipati e vigilati  
Sezione Economato, Assicurazioni  
Codice fiscale e partita IVA 00192630291

**Allegato A)**

Rovigo, li 10 febbraio 2025

Alla **Dirigente**  
del Settore Bilancio e Gestione risorse finanziarie  
Dott.ssa Nicoletta Cittadin

**SEDE**

**OGGETTO:** Relazione di accompagnamento alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivante dalla sentenza n. 344/2024 del 29/11/2024 emessa dal Giudice di Pace di Rovigo nell'ambito di un contenzioso relativo ad un sinistro stradale.

### **RELAZIONE**

In data 04/02/2021 è stata presentata da A.S., a mezzo di proprio legale, una richiesta, acquisita al prot.n. 8545 del 04/02/2021, di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il giorno 11/09/2020 nel territorio comunale.

L'Ufficio Assicurazioni ha quindi richiesto al gestore sinistri all'epoca incaricato (società SIRCUS srl) l'apertura del sinistro, avvenuta in data 09/02/2021 con codice CORO-21-0004.

I tentativi di composizione bonaria in via stragiudiziale della questione non sono andati a buon fine in quanto la parte interessata non ha accettato le offerte transattive proposte dall'Ente.

Con nota del 23/09/2022, acquisita al prot.n. 69109 del 26/09/2022, il legale della persona interessata ha formulato l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 e seguenti del D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014.

Con nota prot.n. 90404 del 13/12/2022 tale invito è stato riscontrato negativamente, sentita in proposito l'Avvocatura Civica, ritenendo sostenibile l'assenza di responsabilità da parte dell'Ente nella causazione del fatto dannoso.

Conseguentemente, con atto acquisito al prot.n. 15191 del 28/02/2023, l'interessato citava il nostro Ente avanti l'Ufficio del Giudice di Pace di Rovigo e contestualmente formulava richieste risarcitorie per complessivi € 5.000,00.

Con la determinazione dirigenziale n. 779 del 07/03/2023 è stato conferito l'incarico all'Avvocatura Civica per resistere nel suddetto giudizio.

SEZIONE ECONOMATO/ASSICURAZIONI  
Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – 45100 ROVIGO  
Tel 0425206225 – Fax 0425206239

e-mail: [economato@comune.rovigo.it](mailto:economato@comune.rovigo.it) - PEC: [economato.comune.rovigo@pecveneto.it](mailto:economato.comune.rovigo@pecveneto.it)

Infine, con la sentenza n. 344/2024 del 29/11/2024 - RG n. 2965/2023, provvisoriamente esecutiva, il Giudice di Pace di Rovigo, in accoglimento della domanda di controparte, ha dichiarato la responsabilità del Comune di Rovigo per l'evento occorso l'11/09/2020 con la condanna al pagamento a titolo risarcitorio della somma onnicomprensiva di € 2.280,79, oltre interessi, ed altresì con la condanna alla rifusione delle spese di lite quantificate in € 1.265,00 per compensi, € 125,00 per anticipazioni esenti, oltre alle spese generali, CPA ed IVA se dovuta ed, infine, oltre alle spese di CTU e CTP documentate.

In merito all'opportunità o meno di proporre appello avverso la citata sentenza, ad oggi non ancora notificata nè divenuta definitivamente esecutiva, è stata interpellata l'Avvocatura Civica che, nelle more della valutazione circa l'eventuale proposizione dell'appello, ritiene doveroso procedere comunque con il riconoscimento, mediante deliberazione consiliare, della legittimità del debito fuori bilancio al fine di interrompere il decorso degli interessi evitando aggravii di spesa per l'Ente, dando atto che ciò non costituisce acquiescenza alla sentenza, nè esclude la successiva impugnazione della stessa.

E' stata quindi richiesta al legale di parte avversa la quantificazione delle somme derivanti dalla sentenza in oggetto poste a carico dell'Ente, che, come da nota in data 28/01/2025 acquisita al prot.n. 6811 del 29/01/2025, ammontano ad un importo di € 5.634,13, comprensivo del risarcimento danni liquidato in sentenza con gli interessi, oltre alle proprie spettanze, alle spese di CTU e CTP ed alle spese di registrazione della stessa, calcolato alla data presumibile del 28/02/2025 di liquidazione e pagamento.

Nel caso di specie si è quindi in presenza dell'ipotesi prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di somme derivanti a titolo di risarcimento dalla sentenza di primo grado in oggetto, provvisoriamente esecutiva, ed è necessario far fronte a quanto dovuto a carico dell'Ente nel termine sopra esposto al fine di evitare l'ulteriore addebito di interessi e/o spese esecutive, nelle more della valutazione dell'eventuale proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado in accordo con l'Avvocatura Civica.

In conclusione, si fa infine presente che nel Capitolo/Articolo 040130/1376 "Spese per risarcimento danni" e nel Capitolo/Articolo 040130/1378 "Oneri da contenzioso" del bilancio dell'esercizio 2025 vi è la disponibilità per far fronte, con successiva determinazione dirigenziale, al pagamento in oggetto.

Cordiali saluti.

**Il Responsabile del procedimento**

**Ufficio Assicurazioni/Sinistri**

Nicoletta Govoni

*documento firmato digitalmente*